




Comune di Pietrasanta

# PIANO ATTUATIVO **EX COMPARTO 51 (Loc. Tonfano)**



**VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.A.S. SEMPLIFICATA**  
articolo 5 comma 3 ter L.R.10/2010 e s.m.i.

**RELAZIONE MOTIVATA**

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.A.S. SEMPLIFICATA  
articolo 5 comma 3 ter L.R.10/2010 e s.m.i.

## RELAZIONE MOTIVATA

### INDICE

1. VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEL P.A. ....	3
2. NECESSITA' DI VARIAZIONE ED INTEGRAZIONE DEL P.A. PRESENTATO.....	7
3. CONTENUTI DI VARIAZIONE ED INTEGRAZIONE DEL P.A. PRESENTATO .....	8
3. CONCLUSIONI (ULTERIORE ESCLUSIONE DALLA V.A.S.) DEL P.A. PRESENTATO .....	9

---

# 1. VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEL P.A.

Dichiarazione di non assoggettabilità alla VAS, determinazione dirigenziale n. 2015/2282 del 14.08.2015

Il Piano Attuativo (PA) denominato “ Ex Comparto 51” protocollato in data 14.08.2015 al n. 26854 è stato oggetto di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ed in particolare è stato sottoposto a Verifica di Assoggettabilità alla VAS,, ai sensi dell’articolo 22 della L.R. 10/2010 e smi, con seguente provvedimento di esclusione di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 2015/2282 del 14.08.2015.

I principali riferimenti presi in considerazione per la definizione dei contenuti e delle modalità di conduzione del procedimento di valutazione del Piano Attuativo sono stati (come riportati nel paragrafo 1.1. del “Documento preliminare e verifica di assoggettabilità a VAS” allegato al PA), sono stati:

- a) la Legge Regionale 65/2014 per quanto concerne il procedimento di valutazione ed in particolare il Capo I del Titolo II, art. 14;
- b) la Legge Regionale 10/2010 per quanto concerne il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ed in particolare l’articolo 5 (ambito di applicazione), così come risulta modificata con la LR 6/2012 e smi.

Per quanto concerne il punto a), va ricordato che la nuova legge sul governo del territorio, recentemente approvata, introduce sia delle novità che delle precisazioni rispetto alla precedente LR 1/2005 in merito alla conduzione dei procedimenti di valutazione ambientale strategica per piani e programmi attinenti al “governo del territorio” (strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica). In particolare secondo quanto indicato dall’articolo 14 (Disposizioni generali per la valutazione ambientale strategica degli atti di governo del territorio e delle relative varianti) della LR 65/2014 “ ... *Gli atti di governo del territorio e le relative varianti sono assoggettati al procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) nei casi e secondo le modalità indicati dalla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale e strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA” e di valutazione di incidenza), e dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ...*” (comma 1).

Tuttavia la stessa legge regionale richiamata stabilisce anche che “... *non sono sottoposti a VAS né a verifica di assoggettabilità i piani e i programmi [...] e relative varianti, ove non costituenti quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o, comunque, la realizzazione di progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) o a verifica di assoggettabilità a VIA, di cui agli allegati II, III e IV del DLgs 152/2006 ...*” (comma 3 dello stesso articolo 14).

In questo quadro i piani attuativi come quello in oggetto, indipendentemente dalla considerazione e dagli esiti del procedimento di VAS, devono comunque essere corredati (articolo 109 della stessa legge regionale) oltre agli elaborati di natura conoscitiva e progettuale “... *dalla relazione illustrativa che dà compiutamente conto della coerenza esterna ed interna e che motiva i contenuti del piano con riferimento agli aspetti paesaggistici e socio-economici rilevanti per l’uso del territorio ...*”.

Per quanto indicato alla lettera b), l’articolo 5bis della LR 10/2010 e smi (atti di governo del territorio soggetti a VAS), stabilisce che “... *la Regione, la città metropolitana, le province, le unioni di comuni e i comuni, nell’ambito della rispettiva competenza, provvedono all’effettuazione della VAS sugli atti di cui agli articoli 10 e 11 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) ...*”. In particolare dunque anche i Piani Attuativi di cui all’articolo 11 comma 3 in quanto strumenti della pianificazione urbanistica.

Al contempo lo stesso articolo definisce anche che “... non sono sottoposti a VAS né a verifica di assoggettabilità i piani attuativi, comunque denominati, che non comportino variante, quando lo strumento sovraordinato sia stato sottoposto a VAS e lo stesso strumento definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti plano-volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste ...” (comma 2). Inoltre viene anche stabilito che “... le varianti agli atti di governo sono soggette a VAS ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b bis) ...” (verifica di assoggettabilità).

L'articolo 5 (ambito di applicazione) della LR10/2010 e smi, per i piani e programmi comunque denominati (comprendenti anche quelli della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli) stabilisce in particolare che “... sono obbligatoriamente soggetti a VAS:

a) i piani e i programmi elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o, comunque, la realizzazione di progetti sottoposti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA, di cui agli allegati II, III e IV del d.lgs. 152/2006;

b) i piani e i programmi per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e di quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).

b bis) le modifiche ai piani e programmi di cui alle lettere a) e b), salvo le modifiche minori di cui ai commi 3 e 3 ter ...”.

Il suddetto comma 3ter dello stesso articolo 5 stabilisce infine che “... nei casi di varianti formali, di carattere redazionale o che comunque non comportino modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS, l'autorità procedente può chiedere all'autorità competente una procedura di **verifica di assoggettabilità semplificata** al fine di verificare che tali varianti non comportino impatti sull'ambiente. A tal fine l'autorità procedente presenta una relazione motivata all'autorità competente, la quale si esprime con provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS entro trenta giorni dal ricevimento della relazione stessa ...”.

In questo quadro assai articolato ed interconnesso di disposizioni normative si deve quindi in via preliminare ricordare che il Piano Attuativo di che trattasi è già stato sottoposto alla preliminare Verifica di assoggettabilità, svolta ai sensi e secondo quanto indicato all'articolo 5 della L.R. 10/2010, effettuata secondo le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 6 del Dlgs. 152/2006, tenendo a riferimento il procedimento specificatamente indicato all'articolo 22 ed i criteri indicati all'allegato I della stessa LR 10/2010 e smi.

Ai fini dell'assoggettabilità alla VAS del piano attuativo i criteri utilizzati sono stati in particolare:

1. Caratteristiche del piano o programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
  - in quale misura il piano o programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
  - in quale misura il piano o programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
  - la pertinenza del piano o programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;

- problemi ambientali relativi al piano o programma;
  - la rilevanza del piano o programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque);
2. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:
- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
  - carattere cumulativo degli impatti;
  - natura transfrontaliera degli impatti;
  - rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
  - entità ed estensione nello spazio degli impatti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
  - valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale; del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite; dell'utilizzo intensivo del suolo;
  - impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

In questo quadro sono stati in particolare presi a riferimento gli elementi conoscitivi e gli indicatori (di vulnerabilità e fragilità) contenuti e utilizzati nei rapporti di valutazione del PS e del RU vigenti al fine di cogliere gli eventuali (potenziali) scostamenti degli effetti già ponderati in sede di formazione delle relative attività valutative, in ragione degli obiettivi specifici indicati per il PA oggetto specifico dell'apposito "Documento preliminare di VAS e verifica di assoggettabilità", i cui esiti (provvedimento di non assoggettabilità) sono stati già precedentemente richiamati.

A titolo puramente informativo (rimandando agli atti citati per informazioni e dati di dettaglio) il "Documento preliminare di VAS e verifica di assoggettabilità" del PA si è articolato secondo il seguente schema di sintesi:

1. Un quadro di riferimento generale che inquadra il PA nel quadro normativo e disciplinare vigente in rapporto con la strumentazione urbanistica comunale vigente, contenente:
  - Riferimenti legislativi e regolamentari della VAS
  - Previsioni del Regolamento Urbanistico (RU) vigente
  - Piano di Inquadramento Operativo di Comparto e relativa convenzione
  - Motivazioni del nuovo Piano Attuativo (PA)
2. Un quadro preliminare di coerenza e conformità relativo ai piani sovraordinati e d'area vigenti, contenente:
  - Elementi per la valutazione di coerenza e conformità
  - Elementi per la valutazione di coerenza e conformità al PTC
  - Elementi di coerenza al PIT con valenza di Piano Paesaggistico (PPR)
3. Un quadro preliminare di riferimento ambientale dedotto dai piani comunali vigenti, dai quadri conoscitivi e dalla ricognizione dei dati circa le risorse interessate così articolato:
  - Stato dell'ambiente e delle risorse dal "Rapporto (ambientale)" del PS
  - Stato dell'ambiente e delle risorse dal "Rapporto Ambientale" del RU
    - Acqua
    - Fognatura e depurazione
    - Aria
    - Energia
    - Rifiuti
    - Inquinamento acustico
    - Radiazioni non ionizzanti ed elettrodotti
    - Suolo e sottosuolo

- Sistema socio-insediativo
  - Paesaggio, reti ecologiche, risorse ambientali
  - Ricognizione preliminare delle risorse e dei fattori ambientali interessati
    - Acqua
    - Fognatura e depurazione
    - Aria
    - Energia
    - Rifiuti
    - Inquinamento acustico
    - Radiazioni non ionizzanti ed elettrodotti
    - Suolo e sottosuolo
    - Sistema socio-insediativo
    - Paesaggio, reti ecologiche, risorse ambientali
  - Quadro conoscitivo preliminare del PA
  - Indagini geologico tecniche del PA. Note preliminari
    - Quadro geologico geomorfologico e problematiche connesse
    - Quadro idrogeologico e problematiche connesse
    - Sismicità dell'area e problematiche connesse
    - Contesto normativo di riferimento
    - Quadro di pericolosità generale per il PA
4. Conclusioni. A conclusione del documento si ha la verifica preliminare di assoggettabilità a VAS svolta secondo i seguenti punti ed argomentazioni:
- Progetto preliminare di PA, indicazioni e azioni conseguenti
  - Previsioni vigenti e possibili alternative per il PA
  - Considerazione dei criteri per l'assoggettabilità alla VAS
    - In relazione alle caratteristiche del piano attuativo (PA)
    - In relazione alle caratteristiche degli impatti e delle aree interessate
  - Contenuti e prescrizioni del RU in rapporto alla VAS
  - Misure e prescrizioni "preliminari" a supporto del PA
    - Rete idrica
    - Fognatura nera
    - Fognatura bianca
    - Rete gas
    - Rete telefonica
    - Rete elettrica
    - Fattibilità degli interventi
  - Assoggettabilità alla VAS, conformità al PIT/PPR

Il Documento preliminare di VAS e verifica di assoggettabilità" è stato supportato, ai fini delle verifiche, delle valutazioni e delle conseguenti argomentazioni, con la produzione dei seguenti allegati tecnici:

- QV.1a. Quadro Conoscitivo preliminare del PA (di supporto alla valutazione)
  1. Inquadramento territoriale
  2. Elementi di coerenza con il PIT con valenza di Piano Paesaggistico
  3. Riferimenti disciplinari e parametri del PA
  4. Ricognizione dei beni paesaggistici
  5. Rilievo topografico
  6. Rilievo e analisi della vegetazione
  7. Caratteri urbani e paesaggistici dell'area oggetto di PA
  8. Reti tecnologiche
  9. Quadro geologico tecnico

- QV.1b. Alternative progettuali preliminari del PA

Attraverso la costruzione della fase di screening e di analisi conoscitiva, la fase preliminare è giunta alla verifica di assoggettabilità e quindi alle conclusioni finali che comportano l'analisi del progetto preliminare di PA, quella delle previsioni vigenti e quella delle possibili alternative per il PA al fine di considerare i criteri per l'assoggettabilità (o meno) alla VAS.

In definitiva, considerando che il PA riguarda un ambito circoscritto che afferisce ad un più vasto e complesso contesto territoriale, ma omogeneo sotto il profilo paesaggistico che il PS prima e il RU poi intendono tutelare, salvaguardare e migliorare con un'azione organica di riqualificazione paesaggistica ed ambientale, nel tenere conto degli esiti delle indagini ambientali ed in considerazione della natura e delle caratteristiche del PA, della sua collocazione nella filiera della pianificazione comunale e del quadro valutativo che la supporta, l'Autorità competente in materia di VAS ha considerato il PA in oggetto **non soggetto a prescrizioni o specifiche misure correlate, né pertanto assoggettabile al procedimento di VAS ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22 della LR 10/2010 e dell'articolo 12 del DLgs 152/2006** e pertanto il procedimento si è concluso con la dichiarazione di non assoggettabilità alla VAS, formalizzata attraverso la determinazione dirigenziale n. 2015/2282 del 14.08.2015.

## 2. NECESSITA' DI VARIAZIONE ED INTEGRAZIONE DEL P.A. PRESENTATO

Prot. N. 14990 26.04.2017

Nelle condizioni attuali dell'area in rapporto al mutato quadro di riferimento normativo e disciplinare entro cui predisporre il progetto quale fase attuativa delle previsioni di RU, si trovano i presupposti e le finalità generali del "Piano attuativo" già protocollato presso il Comune di Pietrasanta e delle integrazioni necessarie.

La variazione del PA (già oggetto di VAS) e le integrazioni resisi necessarie muovono dalla prioritaria attualizzazione, aggiornamento ed implementazione del sistema delle conoscenze esistenti, per la proposizione e definizione di un disegno organico degli ambienti e delle strutture insediative dell'area, nonché una individuazione (compatibile) degli interventi e delle opere (pubbliche), volte a superare potenziali ed eventuali criticità, anche evidenziate in sede di verifica preliminare di assoggettabilità a VAS, dovute principalmente anche alla distanza tra il momento previsionale e quello attuativo ed operativo che pone come prioritario e imprescindibile punto di partenza la complessiva riqualificazione dell'assetto funzionale e paesaggistico, introducendo al contempo le necessarie e corrette forme di tutela, recupero e valorizzazione delle diverse componenti costitutive dell'area.

Nel dettaglio, l'esigenza di aggiornamento ed integrazione del progetto di PA in essere trova la sua principale motivazione con la definitiva approvazione ed entrata in vigore del Piano di Indirizzo territoriale (PIT) con valenza di Piano Paesaggistico regionale (PPR) e con la conseguente necessità di adeguare lo stesso PA alla disciplina dello strumento di pianificazione regionale sovraordinato, ai sensi dell'articolo 23 della Disciplina dello stesso PIT/PPR. In particolare è disposto che (Disposizioni transitorie) *"... a far data dalla pubblicazione sul BURT dell'avviso di approvazione del [...] Piano e fino alla verifica dell'avvenuta conformazione o dell'avvenuto adeguamento dello strumento urbanistico, i Comuni trasmettono alla Regione gli atti relativi ai piani attuativi non ancora approvati e relative varianti che interessano beni paesaggistici. La Regione provvede, entro sessanta giorni dal loro ricevimento, a svolgere apposite conferenze di servizi con la partecipazione di tutti gli altri enti territoriali interessati, nonché dei competenti uffici del Ministero, allo scopo di verificare il rispetto delle prescrizioni*

*della specifica disciplina dei beni paesaggistici anche al fine di semplificare il successivo procedimento autorizzativo. A seguito di esito positivo di tale verifica, il procedimento istruttorio per l'autorizzazione paesaggistica ha ad oggetto la sola valutazione della conformità dei singoli interventi al piano attuativo ...”.*

Particolare importanza, in questo caso specifico, assume dunque la specifica *“Disciplina dei beni paesaggistici”* dello stesso PIT/PPR relativamente ai beni ex art. 136 del DLgs. 42/2004 e soprattutto delle disposizioni (prescrizioni) per i beni di cui all’art. 142 del DLgs 42/2004 (allegato 8b del PIT/PPR) che rendono ormai prioritario e non altrimenti rimandabile l’integrazione e la modifica dei materiali pregressi, integrazione che trova peraltro nella disciplina del RU stesso evidenti punti di forza.

Infatti, rientrano nella disciplina dell’articolo 49 del RU vigente, *“... le aree e i complessi immobiliari [...] regolati da uno strumento urbanistico precedentemente approvato o oggetto di convenzione urbanistica ...”*, che è appunto il caso dell’area in oggetto. Sempre l’articolo 49 stabilisce che le stesse previsioni *“... restano vincolate, [...] ai parametri urbanistici, alle opere di urbanizzazione, alle prescrizioni contenute nello strumento urbanistico approvato o attuativo e nella convenzione approvata, salvo per quanto riguarda l’assetto plani volumetrico che si considera di valore di indirizzo a chiarimento degli obiettivi di interesse generale di ogni intervento stabiliti da tali strumenti ...”*: pertanto, anche per il PA, il RU ammette la possibilità di variare l’assetto planivolumetrico non solo rispetto a quanto approvato con il PIOdC, ferma restando (esclusivamente) i parametri dallo stesso titolo determinati, essendo lo stesso titolo (per sua natura costituito solo da elaborazioni grafiche e dalla relativa convenzione) privo di appropriate ed esplicite prescrizioni normative, ma soprattutto per l’adeguamento del progetto al PIT/PPR.

Il mezzo attraverso il quale procedere alle variazioni necessarie a conseguire gli obiettivi e i contenuti espressi in apertura del presente paragrafo (anche richiamati nell’Atlante dei progetti che correde le previsioni di RU), che consentano un progetto coerente e funzionale con il contesto di riferimento e al contempo adeguato al PIT/PPR prevede la necessità di nuovi assetti planivolumetrici con specifico riferimento agli spazi pubblici e alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, che non può che realizzarsi nell’ambito della redazione e formazione di un nuovo specifico piano attuativo, quale strumento che esprima al contempo e contestualmente conformità con i contenuti dell’articolo 49 (versione attualmente presentata), garantisca il rispetto della disciplina (prescrizioni) del PIT/PPR, tenendo anche conto della nuova LR 65/2014 (Norme per il governo del territorio).

### **3. CONTENUTI DI VARIAZIONE ED INTEGRAZIONE DEL P.A. PRESENTATO**

Ai fini dell’analisi dei contenuti, dei caratteri e degli assetti che il PA deve avere per essere maggiormente corrispondente e quindi pienamente coerente e conforme con la disciplina paesaggistica del PIT/PPR vigente, occorre porre in evidenza la necessità di integrare il pregresso progetto di PA (a partire dal PIOdC e dalla sua convenzione), considerando tale integrazione quale effetto delle verifiche di adeguatezza e conformità paesaggistica del PA denominato *“Ex comparto 51”*, con particolare riferimento alla *“... verifica del rispetto delle prescrizioni della specifica disciplina dei beni paesaggistici ...”*.

Il quadro di riferimento e le motivazioni che sottendono all’integrazione del PA descritti precedentemente trovano ragione - riscontro normativo ed ancoraggio processuale nella particolare condizione normativa che interessa il territorio entro cui ricade la previsione

denominata come “Ex comparto 51”. In particolare il Comune di Pietrasanta è dotato di un atto di governo del territorio avente valenza di strumento della pianificazione urbanistica comunale (secondo la nuova definizione di legge) – ovvero di un Regolamento Urbanistico (RU) vigente – approvato e pienamente efficace. In sostanza si tratta di avere ad oggi completato la filiera del piano comunale e di non incorrere quindi, in via transitoria, nell'imminente obbligatorietà dei necessari adeguamenti previsti dalla recente LR 65/2014 ed al contempo di godere di uno strumento operativo pienamente vigente e dichiarato (almeno per effetto dei dispositivi transitori) adeguato con gli strumenti della pianificazione territoriale sovraordinati quali il PIT regionale con valenza di Piano Paesaggistico (PPR).

Sulla base della disciplina urbanistica vigente e in attuazione delle strategie definite dagli strumenti di pianificazione territoriale, si prefigura quindi la formazione di uno strumento urbanistico attuativo, già necessariamente dichiarato coerente agli altri strumenti della pianificazione territoriale (PS comunale) nell'ambito delle verifiche e delle certificazioni effettuate con l'approvazione del RU, il cui obiettivo principale deriva dall'idea di assicurare all'ambito territoriale oggetto di pianificazione attuativa una disciplina e un disegno degli assetti di dettaglio, articolati secondo contenuti normativi e struttura di progetto necessariamente particolareggiata, tale da intercettare e dare risposta ai temi, ai valori e al contempo alle criticità che il quadro di riferimento sovraordinato precedentemente tratteggiato indica e che corrispondano quindi al soddisfacimento dei criteri di coerenza e adeguatezza richiesti. Si tratta in definitiva di perseguire con maggiore dettaglio rispetto al piano comunale, attraverso le soluzioni progettuali prefigurate sin dalla fase preliminare di elaborazione del PA, il massimo adattamento alle direttive specificatamente individuate per l'Ambito di paesaggio del PIT/PPR entro cui ricade la stessa previsione di PA (Ambito n. 02 Versilia e costa Apuana), nonché alle prescrizioni individuate per i Beni paesaggistici (diretti vincolati per decreto o indiretti vincolati per legge) formalmente tutelati che insistono sull'area soggetta a PA.

**Pertanto le variazioni ed integrazioni apportate al PA, già oggetto di VAS, non interferiscono e non variano i carichi insediativi già considerati (sia in termini quantitativi, che qualitativi e funzionali), in quanto riguardano esclusivamente il miglioramento dell'assetto planivolumetrico per il miglior adeguamento alla disciplina del PIT/PPR, modifiche ed integrazioni quindi che non incidono altrimenti e diversamente rispetto al piano originario sul sistema delle risorse ambientali interessate (potenziali effetti) e sul sistema delle dotazioni e dei servizi territoriali (prestazioni ambientali), migliorando al contempo ed indiscutibilmente la qualificazione paesaggistica e quindi gli effetti sulla specifica risorsa paesaggio.**

### **3. CONCLUSIONI (ULTERIORE ESCLUSIONE DALLA V.A.S.) DEL P.A. PRESENTATO**

**Corrispondenza ai disposti dell'art. 5 comma 3 ter della LR 10/2010 e smi**

A conclusione della presente relazione motivata si evidenzia quanto segue:

- visto il “Documento preliminare e verifica di assoggettabilità a VAS” del PA presentato e il provvedimento di esclusione già pronunciamento dell'autorità competente, sopra richiamato e descritto;
- visto il profilo ed i contenuti del PA variato ed integrato rispetto a quello già oggetto di VAS, considerato quindi la non rilevanza in termini di effetti ambientali delle modifiche e delle

variazioni che si intendono apportare, sostanzialmente finalizzati a migliorare i contenuti di adeguatezza e compatibilità sotto il profilo paesaggistico;

- viste le disposizioni di legge argomentate e richiamate al primo capitolo del presente documento ed in particolare i contenuti di cui all'articolo 5 comma 3ter della LR. 10/2010 e smi;
- atteso e verificato che le modifiche e le variazioni che si intendono apportare che si contraddistinguono per la natura meramente formale rivolta al miglioramento degli assetti planivolumetrici che non interferiscono e non variano i carichi insediativi già considerati e valutati (sia in termini quantitativi, che qualitativi e funzionali);

per il PA così come modificato ed integrato, si individua la fattispecie di variazioni e varianti che non comportano modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS e pertanto si ravvisano le condizioni per procedere alla **verifica di assoggettabilità semplificata**, da concludersi con il provvedimento motivato dell'Autorità competente in merito al PA variato ed integrato e, stante la considerazione espressa, di **conseguente ulteriore esclusione del PA dal procedimento di VAS**, ai sensi dell'articolo 5 comma 3 ter della LR 10/2010 e smi.

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.A.S. SEMPLIFICATA  
articolo 5 comma 3 ter L.R.10/2010 e s.m.i.

## RELAZIONE MOTIVATA

### GRUPPO DI LAVORO

#### Coordinamento generale del P.A.

Studio Pucci associati (progettisti)

- Arch. Enrico Parducci
- Arch. Marco Bettini

Collaboratori (elaborazioni grafiche)

- Ing. Francesca Fascione

#### Quadro valutativo preliminare e conformità al P.I.T./P.P.R.

Soc. Terre.it s.r.l. (Spin Off di UNICAM)

- Arch. Fabrizio Cinquini (Responsabile tecnico)
- Arch. Michela Biagi
- Arch. Paolo Perna

Collaboratori (elaborazioni grafiche)

- Arch. Marcella Chiavaccini
- Ing. Sara di Rita

#### Studio forestale

Città Futura S.C.

- Dott. For. Claudio Lorenzoni
- Perito Agrario Stefano Stranieri

#### Consulenti (opere pubbliche)

- Ing. Massimo Ceccarini (progettista)
- Ing. Galileo Innocenti

#### Rilievi strumentali e topografici

- Geom. Alessio Mazzetti

#### Indagini idrogeomorfologiche e simiche

GeoEthica

- Geol. Vanessa Greco
-